

**FOGLIO INFORMATIVO**

relativo al

**Finanziamento connesso alla misura agevolativa “Resto al Sud”****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**Banca di Credito Cooperativo delle Madonie** - Corso Paolo Agliata, 149 - 90027 - Petralia Sottana (PA)

Tel. 0921.641621 - Fax: 0921.680054

Sito web: <http://www.bccmadonie.it> - Email: [relazioniesterne@madonie.bcc.it](mailto:relazioniesterne@madonie.bcc.it) - PEC: [bccmadonie@pec.it](mailto:bccmadonie@pec.it)

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Palermo n. 00223510827

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GPHLV.

Iscritta all'Albo delle banche n. 912, Cod. ABI: 08976.3 Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A163857

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

**DESCRIZIONE, FINALITA' E NATURA DEL FINANZIAMENTO**

La misura incentivante “Resto al Sud” disciplinata dal Decreto Legge n. 91/2017 (convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123) ed attuata dal decreto 9 novembre 2017, n. 174 del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, introduce la possibilità di accesso ad un finanziamento agevolato al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) da parte di giovani imprenditori.

La misura prevede che ciascun richiedente riceva un finanziamento fino ad un massimo di **60.000 €**. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendono costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo erogabile è pari a 50.000€ per ciascun socio, **fino ad un ammontare massimo di 200.000 €**, ai sensi e nei limiti del regolamento (EU) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti de minimis.

Il finanziamento risulta così articolato:

- **50% dell'investimento complessivo (IVA esclusa)**, come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura (Invitalia);
- **50% dell'investimento complessivo (IVA esclusa)**, come finanziamento bancario a tasso fisso garantito per l'80% dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono integralmente coperti da un contributo in conto interessi erogato dal soggetto gestore della misura agevolativa (Invitalia).

Sono finanziabili le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acqua coltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività agricole ed il commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa. A seguito dell'estensione dell'ambito di applicazione della Misura Resto al Sud al comparto delle attività libero professionali, sono state ricomprese tra le attività ammissibili quelle afferenti alla lettera M del codice Ateco- attività professionale, scientifiche e tecniche. L'elenco completo delle attività non ammissibili all'agevolazione è riportato nell'Allegato n. 1 della Circolare n. 33 del 22/12/2017 e s.s. mm. e ii.

Sono ammissibili le spese per interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa), per l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, per programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, altre spese per l'avvio dell'attività (materie prime, materiali di consumo, utenze e canoni di locazione per immobili, garanzie assicurative funzionali all'attività finanziata) nel limite massimo del 20% del programma di spesa.

Sono escluse le spese di progettazione, le consulenze e quelle relative al costo del personale dipendente, gli acquisti tramite leasing, imposte e tasse e gli esborsi IVA.

Il dettaglio dei requisiti per accedere alla misura agevolativa e delle spese ammissibili e di quelle escluse è riportato nel Decreto 9 novembre 2017, n. 174 del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno "Regolamento concernente la misura incentivante "Resto al Sud" di cui all' articolo 1, del decreto-legge, 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123" e sul sito [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)

## CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Si tratta di un finanziamento a medio-lungo termine in euro con durata pari a 8 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento di 2 anni, corrispondente a 4 rate. La prima delle 4 rate potrà avere durata inferiore al semestre.

Il piano di ammortamento è composto da quote capitali costanti posticipate semestrali, a scadenze fisse.

Il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del Finanziamento bancario.

Il mutuatario/l'impresa rimborsa il finanziamento, secondo quanto previsto dal contratto, con il pagamento periodico di rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

### Mutuo a tasso fisso

Per come previsto dal Decreto del Ministero della coesione territoriale e del Mezzogiorno 9 novembre 2017, n. 174 recante "Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud», rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

### Rischi

#### Rischio di revoca totale o parziale delle agevolazioni

1. La revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse viene disposta dal Soggetto Gestore qualora:

- a) sia verificata l'assenza di uno o più requisiti del soggetto beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso soggetto beneficiario e non sanabili;
- b) I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, successivamente all'ottenimento del provvedimento di concessione risultino titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
- c) I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, successivamente all'ottenimento del provvedimento di concessione, trasferiscano la residenza al di fuori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017, prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
- d) il soggetto beneficiario non porti a conclusione il programma di spesa ammesso alle agevolazioni, entro il prescritto

termine di ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto beneficiario;

e) il soggetto beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;

f) il soggetto beneficiario cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l'attività, prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;

g) fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie del soggetto beneficiario prima che siano decorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;

h) il soggetto beneficiario non consenta i controlli del Soggetto gestore sulla realizzazione del programma di spesa di cui all'articolo 11, comma 7 ed all'articolo 14 del presente regolamento;

i) il soggetto beneficiario apporti variazioni relative alla localizzazione dell'unità produttiva ed all'attività imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale approvato ed individuato nel provvedimento di concessione;

j) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico del soggetto beneficiario, come specificati dal presente regolamento ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo.

2. La revoca totale delle agevolazioni comporta la decadenza del provvedimento di concessione. In tal caso il soggetto beneficiario non ha diritto a ricevere le quote di contributi eventualmente non ancora erogate ed e' tenuto alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti.

3. In caso di revoca parziale, il Soggetto gestore procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui il soggetto beneficiario abbia eventualmente goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero sono recuperati.

4. La revoca, totale o parziale, e' disposta dal Soggetto gestore che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.

5. Il Soggetto gestore provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. Gli importi dovuti per effetto di revoca totale o parziale delle agevolazioni sono versati sul conto corrente intestato a Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 17, del decreto legge n. 91/2017.

#### CLASSIFICAZIONE E PROFILO CLIENTELA

Soggetti di età compresa tra i **18 e i 55 anni** che siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a)** Residenti in una delle 8 Regioni del Mezzogiorno o in 116 Comuni del cratere sismico di Lazio, Marche e Umbria al momento della presentazione della domanda o che vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni se residenti all'estero, dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria;
- b)** Non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017 o beneficiari, nell'ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità;
- c)** Non risultino titolari di un rapporto a tempo indeterminato e/o si impegnano a non esserlo per tutta la durata del finanziamento.

I richiedenti devono risultare già costituiti successivamente alla data del 21 giugno 2017, o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, nelle seguenti forme giuridiche:

- a) **Impresa individuale;**
- b) **Società, ivi incluse le società cooperative;**
- c) **Liberi professionisti (in forma societaria o individuale) che non risultano titolari di partita IVA nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda per lo svolgimento di un'attività analoga a quella proposta (codice Ateco non identico fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche).**

I richiedenti devono mantenere la residenza nel Mezzogiorno per tutta la durata del finanziamento e le PMI risultate beneficiarie delle agevolazioni, devono mantenere, per tutta la durata del finanziamento, la sede legale e operativa nel Mezzogiorno.

#### IMPORTO CONCEDIBILE

Pari al **50% dell'investimento complessivo**, IVA esclusa - l'erogazione del finanziamento avviene in unica soluzione e contestualmente alla stipula del contratto

#### GARANZIE E CAUTELE

- Garanzia prestata dal **Fondo di Garanzia per le PMI** sulla base dei criteri e delle modalità previste dal decreto istitutivo della Sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge n. 91/2017.
- La garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI è rilasciata nella misura dell'80% dell'importo del finanziamento bancario.
- Sulla restante quota 20% del finanziamento bancario non coperta dal Fondo di Garanzia per le PMI la Banca può richiedere ulteriori garanzie personali e/o reali.
- **A discrezione della Banca costituzione in pegno a favore della Banca del conto corrente vincolato.**
- **A discrezione della Banca** giacenza minima **pari almeno al 10%** dell'intero Programma di Spesa, da versare sul conto dedicato subito dopo la delibera di Invitalia di concessione dell'agevolazione e in ogni caso prima dell'erogazione del finanziamento bancario; tale giacenza minima deve permanere sul conto dedicato almeno fino alla presentazione ad Invitalia S.p.A. della richiesta di erogazione della prima tranche di contributo a fondo perduto.

#### ALTRE GARANZIE PERSONALI

##### Fidejussione Specifica

La fidejussione è il contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce la Banca, fino all'importo massimo stabilito nel contratto stesso, per l'adempimento delle obbligazioni di un altro soggetto (debitore principale), qualora questi non adempia.

In particolare, con il rilascio della fidejussione specifica, il fideiussore garantisce alla Banca l'adempimento delle obbligazioni rinvenienti da una determinata operazione creditizia, indicata nel contratto di garanzia, assunta verso la Banca dall'impresa finanziata (debitore principale).

La garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio.

Il fideiussore è obbligato in solido con l'impresa finanziata (debitore principale) al pagamento del debito e la Banca potrà rivolgersi per il pagamento del proprio credito indifferentemente all'impresa finanziata o al fideiussore senza necessità di una preventiva escussione del primo.

Se più persone hanno prestato fidejussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito.

La fidejussione può essere rilasciata sia da persona fisica che giuridica.

**Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:**

- il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimenti di quest'ultimo;
- la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche spese o commissioni a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia nei termini e alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso.

Il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione creditizia dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

**PROCEDURA DI RICHIESTA E CONCESSIONE**

Il richiedente è tenuto a presentare alla Banca copia della Comunicazione di ammissione all'agevolazione rilasciata dall'Agenzia Invitalia.

La Banca si impegna a raccogliere la relativa documentazione disponibile anche nei confronti dei Soggetti richiedenti non ancora costituiti nelle forme giuridiche di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto -legge n. 91/2017, fermo restando che la conclusione dell'iter istruttorio potrà realizzarsi solo ad avvenuta costituzione degli stessi Soggetti richiedenti e della relativa sottoscrizione da parte di quest'ultimi della domanda di finanziamento .

La Banca si impegna a concludere la propria istruttoria di merito di credito entro **45 giorni** dalla richiesta del Finanziamento bancario ovvero, per i Soggetti richiedenti non ancora costituiti, dalla data di costituzione, fatta salva la possibilità di prorogare tale termine per eventuali richieste di integrazione documentale.

Una volta deliberato il finanziamento bancario, la Banca rilascia al Soggetto richiedente la "Comunicazione di esito di delibera" per attestare all'Agenzia Invitalia l'avvenuta concessione del finanziamento bancario entro 180 giorni dalla ricezione della Comunicazione di ammissione ai fini della adozione del Provvedimento di concessione.

L'Agenzia Invitalia si impegna a comunicare alla Banca il Provvedimento di concessione, controfirmato dal Soggetto beneficiario, entro 30 giorni dalla data di ricezione della "Comunicazione di esito di delibera".

Ai sensi della Convenzione ABI Invitalia per la "Regolamentazione dei finanziamenti agevolati in attuazione al comma 14, articolo 1 del Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 3 agosto 2017, n. 123", il Soggetto beneficiario è **tenuto ad accendere presso la Banca un conto corrente vincolato, presso il quale domiciliare l'erogazione del contributo in conto interessi da parte di Invitalia; il Soggetto beneficiario è altresì tenuto a conferire un mandato irrevocabile all'incasso dello stesso contributo sul conto corrente vincolato per interessi, nonché un mandato irrevocabile per il pagamento degli interessi, utilizzando il contributo in conto interessi erogato dall'Agenzia sul conto corrente vincolato per interessi e per la trasmissione a l' Agenzia del contratto di finanziamento bancario e dei relativi allegati, secondo template di modulistica standard predisposti da Invitalia.**

L'erogazione del finanziamento è subordinata all'acquisizione da parte della Banca finanziatrice dei mandati irrevocabili all'incasso e al pagamento degli interessi.

**Il Soggetto beneficiario deve inoltre accendere presso la Banca un conto dedicato**, che deve essere utilizzato per tutte le operazioni di incasso e pagamento relative al progetto imprenditoriale ammesso all'agevolazione.

Il finanziamento bancario viene erogato dalla Banca su tale conto dedicato. Sul medesimo conto, l'Agenzia provvede ad erogare il contributo a fondo perduto. **I pagamenti dei titoli di spesa del programma di spesa dovranno essere effettuati dal conto dedicato attraverso bonifici Sepa.**

**CONDIZIONI ECONOMICHE**
**QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO A TASSO FISSO  
"Resto al Sud"**
**Tasso annuo effettivo globale (TAEG): 5,91930%**

Riferito ad un finanziamento di € 30.000,00, della durata di 8 anni, di cui due di preammortamento, al tasso annuo fisso del 5,43% (determinato dalla somma della quotazione del parametro IRS 8 anni alla data del 23/05/2022, pari a 2,43 maggiorato di uno spread di 3,00 punti percentuali. Qualora il predetto indice di riferimento è inferiore allo zero, lo stesso si intenderà pari a zero). Ammortamento con quote capitali costanti posticipate semestrali a scadenze fisse 30/06 e 31/12 di ogni anno, commissioni incasso rata € 0,00, commissioni istruttoria fidi € 150,00, recupero visure catastali € 300,00, imposta sostitutiva € 75,00 spese tenuta conto corrente vincolato € 0,00 + imposta di bollo € 100,00.

L'importo della rata e il TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo un valore del tasso immutato rispetto a quello iniziale per tutta la durata del contratto. Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali:

- le eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione di uno degli obblighi previsti nel contratto;
- i costi relativi a servizi accessori non obbligatori per la concessione del finanziamento.

	<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
	<b>Tipologia</b>	Mutuo chirografario
	<b>Importo massimo finanziabile</b>	Importo Massimo : pari al 50% dell'ammontare massimo delle spese ammissibili, IVA esclusa ( max 30.000 € in caso di socio unico, max 100.000€ in caso di società costituite da più soci)
	<b>Durata</b>	Max 96 mesi (8 anni), comprensivo di un periodo di preammortamento max di 24 mesi (2 anni), suddiviso in 4
	<b>Garanzie</b>	Fondo Centrale di Garanzia per le PMI nella misura dell'80% del finanziamento + fidejussioni specifiche per il restante 20%. La garanzia del Fondo è concessa secondo il regime "de minimis" sugli aiuti di stato
	<b>Modalità di calcolo degli interessi</b>	Annocommerciale (360 giorni)
<b>TASSI</b>	<b>Tipo tasso</b>	Tasso fisso pari al parametro di indicizzazione più lo spread, come sotto determinati
	<b>Parametro di indicizzazione</b>	I.R.S. (Interest Rate Swap) di durata correlata a quella del finanziamento, rilevato per valuta alla data di stipula o di erogazione. <b>L'I.R.S. è amministrato da ICE Benchmark Administrator Limited – IBA (www.theice.com/iba)</b>
	<b>Valore attuale parametro di indicizzazione</b>	<b>2,42%</b> <b>IRS 8Y - Rilevazione del 20/06/2022</b>  Il valore dell'indice di riferimento viene rilevato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" ovvero, nel caso detto quotidiano non fosse più pubblicato o ne omettesse la divulgazione, da altro primario foglio economico- finanziario ovvero ancora, in mancanza anche di quest'ultimo, sull'apposita pagina del circuito telematico "Reuters" o, in ulteriore subordine, del circuito telematico MID. <b>Qualora il suddetto indice di riferimento dovesse scendere al di sotto dello zero, lo stesso si intenderà pari a zero.</b>

	<b>Spread</b>	<b>3%</b>	
	<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Pari al tasso di ammortamento (Tasso di interesse nominale annuo)	
	<b>Tasso di mora</b>	0,00000 punti in più del predetto tasso corrispettivo rilevato al momento dell'insorgenza dell'inadempimento e mantenuto fisso per tutto il periodo in cui maturano interessi di mora	
<b>SPESE</b>	<b>Spese per la stipula del contratto</b>	<b>Istruttoria</b>	0,50% dell'importo finanziato fino a un massimo di € 500,00
		<b>Recupero spese per visure ipo-catastali</b>	Quante reclamate da terzi coinvolti con un massimo di €. 300,00
		<b>Imposta sostitutiva</b>	0,25% dell'importo del Finanziamento erogato, salvo diverse previsioni normative vigenti tempo per tempo. L'importo relativo sarà trattenuto contestualmente all'erogazione. Si specifica che la natura dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti è opzionale rispetto all'applicazione delle ordinarie imposte d'atto (es. imposta di bollo, imposta di registro). L'esercizio dell'opzione è effettuato nel contratto di finanziamento
	<b>Spese per la gestione del rapporto</b>	<b>Costo Garanzia – Fondo Garanzia PMI</b>	1,00% dell'importo garantito dal Fondo per le PMI, con un minimo di € 350,00 e max € 5.000,00
		<b>Spese incasso rata</b>	0,00 euro
		<b>Commissioni incasso rata</b>	0,00000% sull'importo del debito residuo
		<b>Spese invio quietanza</b>	0,00 euro
		<b>Spese per avviso scadenza rata</b>	0,00 euro
		<b>Spese per sollecito di pagamento</b>	5,00 euro
		<b>Spese per comunicazioni periodiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In forma cartacea € 2,50</li> <li>▪ On line 0,00 euro</li> </ul> Periodicità di invio Al 31 dicembre e all'estinzione del rapporto
		<b>Spese per altre comunicazioni</b>	0,00 euro
		<b>Spese per altre comunicazioni a mezzo raccomandata</b>	0,00 euro
		<b>Accollo mutuo</b>	0,00 euro
		<b>Rinegoziazione mutuo</b>	0,00 euro
<b>Compenso per estinzione anticipata</b>	0,50000% del debito residuo in caso di estinzione totale, 0,50000 del capitale rimborsato in caso di estinzione parziale		

PIANO DI AMMORTAMENTO	<b>Tipo di ammortamento</b>	Italiano. Ogni rata del piano di ammortamento italiano è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo
	<b>Tipologia di rata</b>	Decrescente: la somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate
	<b>Periodicità delle rate</b>	Semestrali a scadenze fisse 30/06 e 31/12 di ogni anno

**ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO**

**EURIRS 8 ANNI**

<b>Data</b>	<b>Valore</b>
20/06/2022	2,43
17/06/2022	2,37

*Il tasso applicato al singolo contratto può essere diverso, a seconda del valore del parametro di indicizzazione al momento della stipula.*

*Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.*

**CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA IN PRESENZA DI TASSO FISSO**

IRS	SPREAD	Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (semestri)	Importo della prima rata semestrale per € 30.000,00 di capitale
2,43	3,00	5,43	16	€ 3.314,50

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo chirografario, può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.bccmadonie.it](http://www.bccmadonie.it).

**SERVIZI ACCESSORI**

<b>CONTO CORRENTE VINCOLATO PER INTERESSI</b>	
<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
<p>Conto corrente vincolato aperto presso BCC San Giuseppe, sul quale deve essere domiciliata l'erogazione del contributo in conto interessi, con mandato irrevocabile all'incasso dello stesso contributo e mandato irrevocabile alla BCC San Giuseppe per il pagamento degli interessi.</p> <p>Il conto deve riportare nell'intestazione il numero identificativo del progetto imprenditoriale oggetto dell'agevolazione.</p>	<p>Il conto corrente vincolato è gratuito ed accezione degli oneri fiscali a carico del cliente.</p>
Spese per l'apertura del conto	€ 0,00
Canone annuo	€ 0,00
Numero di operazioni incluse nel canone annuo	Illimitate
Invio estratto conto	€ 0,00
Periodicità invio estratto conto	Semestrale
Imposta di bollo	€ 100,00
Costo per bonifico SCT in uscita	€ 0,00
Spese unitarie per ogni scrittura relativa a operazioni automatiche e tramite canali telematici (si aggiunge al costo dell'operazione)	€ 0,00

<b>CONTO CORRENTE DEDICATO</b>	
<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
Conto corrente ordinario – Dedicato aperto presso la BCC San Giuseppe, che il soggetto beneficiario si impegna ad utilizzare per tutte le operazioni di incasso e pagamento relative al progetto imprenditoriale ammesso all'agevolazione. Sul conto dedicato viene erogato il finanziamento bancario e il contributo a fondo perduto. Il conto dedicato permette di eseguire pagamenti, per la realizzazione del progetto imprenditoriale, esclusivamente attraverso bonifico Sepa.	
Spese per l'apertura del conto	€ 0,00
Canone annuo	€ 0,00
Numero di operazioni incluse nel canone annuo	60
Invio estratto conto	€ 2,50
Periodicità invio estratto conto	Trimestrale
Imposta di bollo	€ 100,00

**TEMPI DI EROGAZIONE**

Durata dell'istruttoria	45 giorni lavorativi (tra la presentazione della documentazione completa e la stipula del contratto)
Disponibilità dell'importo	Stesso giorno (dopo la raccolta delle eventuali garanzie previste e la stipula del contratto)

**RISOLUZIONE, PORTABILITÀ, ESTINZIONE ANTICIPATA**
**Risoluzione del contratto**

La Banca avrà diritto, a seconda dei casi di recedere dal Contratto o di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 Codice Civile ovvero di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile - senza necessità di pronuncia giudiziale, alla ricezione della comunicazione inviata da parte della Banca mediante lettera raccomandata A.R. anticipata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo giuridicamente equivalente, con cui viene comunicata l'intenzione della Banca di volersi avvalere del relativo rimedio - nei seguenti casi:

a) l'Impresa abbia destinato, anche solo in parte, il Finanziamento a scopi diversi da quelli per i quali lo stesso è stato concesso e/o non abbia realizzato, in tutto o in parte, il programma di investimento finanziato e/o non abbia prodotto la documentazione prevista da Contratto;

b) l'Impresa e i suoi eventuali successori o aventi causa non abbiano provveduto al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola rata di preammortamento o di ammortamento del Finanziamento e di quant'altro dovuto alla Banca in dipendenza del Contratto a qualsivoglia titolo (ad es. capitale, interessi, commissioni, spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte ecc.);

c) venga riscontrata una sostanziale difformità della reale situazione giuridica, finanziaria, societaria, patrimoniale o economica dell'Impresa o di alcuno dei garanti rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata o che sarà consegnata dall'Impresa, anche periodicamente, alla Banca;

d) l'Impresa abbia ceduto, interrotto o modificato sostanzialmente la propria attività imprenditoriale caratteristica;

e) l'Impresa o altra società del proprio gruppo di appartenenza o alcuno dei garanti siano divenuti insolventi;

f) ricorra nei confronti dell'Impresa o di alcuno dei garanti una delle situazioni di cui all'articolo 2446 ("Riduzione del capitale per perdite") e/o 2447 ("Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale") nonché 2482-bis e/o 2482-ter del Codice Civile o situazioni equivalenti;

g) venga depositata istanza di fallimento a carico dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti ovvero venga instaurata nei confronti dell'Impresa o di alcuno dei garanti qualsiasi procedura concorsuale diversa dal fallimento, sia ad istanza propria che di terzi, compresa l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria, e le procedure aventi effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali, ovvero sia stata richiesta l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) o venga presentato un piano di risanamento ex articolo 67 ("Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie"), terzo comma, lettera "d" della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267);

h) avvenga la messa in liquidazione volontaria dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero la cessione ai creditori dell'attività imprenditoriale dell'Impresa o di alcuno dei garanti;

i) vengano avviate procedure esecutive ovvero vengano eseguiti sequestri conservativi su beni dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti;

l) vengano emessi provvedimenti di natura monitoria provvisoriamente esecutivi e/o provvedimenti di natura cautelare (inclusi sequestri conservativi o giudiziari) o pignoramenti di qualsiasi natura (immobiliari, mobiliari o presso terzi) a carico dell'Impresa o di alcuno dei garanti;

m) si verifichino altri eventi atti a pregiudicare in maniera rilevante la situazione economica, finanziaria, patrimoniale od operativa dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero tali da pregiudicare la capacità dell'Impresa di rimborsare regolarmente e puntualmente il Finanziamento;

n) non veridicità o incompletezza, durante la vigenza del Contratto, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'Impresa e/o dai garanti in contratto nonché delle dichiarazioni e garanzie rilasciate nell'Atto di Pegno;

o) mancata integrale e puntuale esecuzione da parte dell'Impresa o di uno degli altri soggetti ivi indicati di una o più delle obbligazioni presenti in Contratto;

p) in relazione a qualsiasi indebitamento finanziario, diverso dal Finanziamento: (i) si verifichi il mancato adempimento, alle relative scadenze, da parte dell'Impresa, di alcuna obbligazione di pagamento nei confronti di terzi, ovvero (ii) si verifichi un evento qualificato come inadempimento dell'Impresa tale da dare diritto al relativo creditore dell'Impresa di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine a carico dell'Impresa o che sia tale da attribuire al relativo creditore il diritto di risolvere, di diritto o per effetto di una sentenza giudiziale, o il diritto di recedere da, il contratto in virtù del quale sorge tale indebitamento finanziario ovvero (iii) pervenga all'Impresa da parte di banche o enti finanziatori (ivi incluse società di factoring e di leasing), una richiesta di rimborso anticipato a seguito della risoluzione o del recesso dovuta ad un inadempimento dell'Impresa stessa o ad altra causa ad essa imputabile, o vengano in essere le condizioni perché una tale richiesta di rimborso anticipato sia avanzata, ovvero (iv) venga escusso un gravame costituito dall'Impresa a garanzia di un indebitamento finanziario; Il Contratto si risolverà inoltre, ai sensi dell'art. 1353 Codice Civile, nel caso si sia verificata (i) l'illegalità per la Banca o l'Impresa di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto e/o l'illegalità del Finanziamento successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevati o fatti valere, e/o (ii) la decadenza, la risoluzione, l'annullamento o la dichiarazione di nullità, inesistenza o inefficacia delle relative garanzie successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevata o fatta valere. L'Impresa è consapevole che il Finanziamento e le condizioni ad esso applicate sono concessi nel presupposto della esistenza del Provvedimento di Concessione e pertanto prende atto ed accetta che in tutti i casi in cui per qualsivoglia causa, anche indipendente dalla volontà delle parti, sia revocata totalmente e/o parzialmente l'agevolazione (ovvero il Provvedimento di Concessione), la Banca potrà ritenere risolto il Contratto, ai sensi e con le conseguenze previste da Contratto, oppure la stessa Banca avrà la facoltà di consolidare il Finanziamento nella minor somma correlata al minor importo ritenuto ammissibile da Invitalia, dandone comunicazione all'Impresa con lettera raccomandata. In tal caso l'Impresa si impegna a restituire immediatamente le somme eventualmente erogate in eccesso con i relativi interessi e con la commissione di anticipata estinzione prevista dal Contratto, nonché a compiere le formalità eventualmente occorrenti e/o richieste dalla Banca, anche ai fini del mantenimento delle garanzie. L'Impresa rinuncia a far valere, nei confronti della Banca, ogni diritto ed ogni contestazione in relazione al venire meno, per qualunque causa, dell'agevolazione concessa dall'Agenzia Invitalia. In tutti i suddetti casi la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito, nonché della commissione applicata in caso di risoluzione nella misura prevista e di agire senza bisogno di alcuna preventiva formalità nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni avvalendosi del Contratto che verrà stipulato o di eventuali altri titoli acquisiti successivamente. Rimarranno ferme in ogni caso tutte le garanzie eventualmente acquisite.

## **Portabilità del mutuo - Surroga**

Il finanziamento bancario può essere oggetto di surroga da parte di un'altra Banca aderente, previa accensione presso quest'ultima di un nuovo Conto corrente vincolato per interessi secondo l'articolo 4 della Convenzione ABI – INVITALIA.

## Estinzione anticipata

L'impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di estinguere o rimborsare anticipatamente parte del capitale finanziato ed ancora non rimborsato, in coincidenza con la scadenza di un periodo di interessi, a condizione che:

a) sia comunicata alla Banca, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, la volontà irrevocabile dell'Impresa di estinguere o rimborsare – in tutto o in parte - il Finanziamento;

b) siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto, ed ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito;

c) alla data di estinzione sia versata la commissione per estinzione anticipata o rimborso parziale anticipato prevista unitamente alla quota di capitale oggetto di estinzione rimborso anticipato ed alla rata (di ammortamento o di preammortamento) maturata e dovuta alla suddetta data. I rimborsi parziali anticipati avranno l'effetto di diminuire proporzionalmente la quota di ammortamento capitale delle rate successive, fermo restando il numero o la scadenza delle stesse originariamente pattuito. La Banca invierà tempestivamente all'Impresa, l'importo delle Rate di Rimborso, consegnando all'Impresa un nuovo esemplare del Piano di Ammortamento che sostituisce ad ogni effetto quello precedentemente in essere tra le Parti. La Richiesta di Rimborso Anticipato, una volta inviata alla Banca, sarà irrevocabile e dal momento in cui l'Impresa ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione anticipata prima della scadenza del Finanziamento, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto. In caso di estinzione anticipata dell'intero Finanziamento bancario, la Banca comunica all'Agenzia Invitalia l'ammontare degli interessi, maturati fino alla data dell'estinzione del Finanziamento, al fine di consentire a quest'ultima il pagamento del relativo Contributo in conto interessi sul Conto corrente vincolato per interessi, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della estinzione. In caso di estinzione parziale del Finanziamento bancario, la Banca entro 30 giorni comunica all'Agenzia Invitalia il nuovo Contratto di Finanziamento, con il relativo piano di ammortamento, al fine di consentire all'Agenzia Invitalia di procedere con la rideterminazione del Contributo in conto interessi e l'emanazione del provvedimento di revoca parziale delle agevolazioni spettanti al Soggetto beneficiario. Gli eventuali Contributi erogati al Soggetto beneficiario in eccesso rispetto alla nuova determinazione degli stessi, dalla data della revoca, saranno recuperati direttamente dalla stessa Agenzia secondo quanto previsto nell' articolo 7 della Convenzione.

## RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Banca di Credito Cooperativo delle Madonie - Società Cooperativa - Corso Paolo Agliata, 149 - 90027 - Petralia Sottana (PA), mail [ufficioreclami@madonie.bcc.it](mailto:ufficioreclami@madonie.bcc.it) e PEC [bccmadonie.reclami@pec.it](mailto:bccmadonie.reclami@pec.it)), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

**LEGENDA**

<b>Contributo a fondo perduto</b>	Contributo erogato dal Soggetto gestore pari al 50 % del Finanziamento
<b>Contributo in conto interessi</b>	Contributo concesso in misura pari agli interessi da corrispondere sul Finanziamento Bancario
<b>Finanziamento bancario</b>	Il finanziamento a medio-lungo termine, pari al 50% del Finanziamento all'impresa beneficiaria per le spese della Banca finanziatrice all'impresa beneficiaria per le spese oggetto della domanda di agevolazione che usufruisce del Contributo in conto interessi e della Garanzia
<b>Soggettogestore</b>	L'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa Spa - Invitalia che svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi sulla base di appositi accordi convenzionali sottoscritti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102
<b>Ammortamento</b>	È il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
<b>Eurirs (Interest Rate Swap)</b>	È il tasso Swap Euro pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà il finanziamento per tutta la sua durata.
<b>Impostasostitutiva</b>	Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo) attualmente pari nel caso di specie allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato
<b>Interessi di mora</b>	Tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste

<b>Provvedimento di concessione</b>	L'atto, attraverso il quale l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa Invitalia (Agenzia) attesta ai soggetti beneficiari la concessione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
<b>Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.

<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
<b>Rata costante</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
<b>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
<b>Tasso di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso effettivo globale medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.